

# GODIMENTO BENI AI SOCI: COMUNICAZIONE AL 30 OTTOBRE 2014

## COMUNICAZIONE AL 30° GIORNO SUCCESSIVO AD UNICO

Come anticipato agli organi di stampa, l'Agenzia delle Entrate proroga l'invio della comunicazione del godimento dei beni ai soci e dei finanziamenti.

Con Provv. del 16/04/2014 viene portato a regime al 30° giorno successivo al termine di presentazione del mod. Unico il termine per l'invio della comunicazione.

In relazione alla **comunicazione relativa al 2013**, il termine viene così differito **dal 30 aprile 2014 al 30 ottobre 2014**.

### IL NUOVO TERMINE DELLA COMUNICAZIONE


L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provv. n. 54581 del 16/04/2014 che, intervenendo sui precedenti Provv. n. 94902/2013 e 94904/2013, modifica a **regime** la scadenza di presentazione della comunicazione, fissandola:

- **entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui:
- i beni sono **concessi** o **permangono in godimento**
  - i **finanziamenti** o le capitalizzazioni **sono stati ricevuti**.

Il provvedimento è stato giustificato dal fatto che, in relazione al godimento dei beni a soci o familiari, la comunicazione risulta connessa alla dichiarazione presentata non solo dai soci/familiari dell'imprenditore, ma anche dalla stessa società/impresa individuale che concede i beni in godimento.

Per questo motivo il nuovo termine è stato collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che effettua l'invio.

Per i soggetti con periodo d'imposta solare (ditte individuali, società di persone e società di capitali con "esercizio solare") il termine scade al **30 ottobre dell'anno successivo**.





**PROVV. n. 54581 del 16/04/2014 - MOTIVAZIONI**

*Il presente provvedimento modifica il termine per la trasmissione dei dati delle seguenti comunicazioni all'Anagrafe tributaria:*

- *comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, in attuazione dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.*
- *comunicazione, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa, in attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.*

*Il nuovo termine per la comunicazione dei dati ha lo scopo di agevolare l'adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l'utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento.*

*La scelta tiene conto dell'ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un'unica scadenza dell'adempimento comunicativo e di quello dichiarativo.*

*Per detti motivi il nuovo termine prevede, per entrambe le comunicazioni, una tempistica successiva (30 giorni) alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.*